



COMUNE DI RADICONDOLI
Provincia di Siena

REGOLAMENTO DI UTENZA PER LA
DISTRIBUZIONE DI ACQUA CALDA DA
IMPIANTO DI TELERISCALDAMENTO

Approvato con delibera di Giunta Comunale n° 6 del 28.01.2014
e delibera di Consiglio Comunale n° 10 del 10.03.2014

Indice

Premesse

Titolo I Degli allacci (Artt. 1/4)

Titolo II Del Contratto di fornitura (Artt. 5/10)

Titolo III Delle Tariffe (Artt. 11/12)

Disposizioni finali (Artt. 13/15)

Premessa

1. Il Comune di Radicondoli è proprietario dell'impianto di teleriscaldamento avente come fluido principale il vapore geotermico, prelevato dal pozzo geotermico dell'ENEL denominato "Radicondoli 15" ovvero dell'impianto che trasporta il fluido primario di acqua surriscaldata che dal pozzo geotermico Radicondoli 15 raggiunge la centrale di scambio di Belforte per poi proseguire verso quella di Radicondoli.

E' proprietario altresì degli impianti di distribuzione secondari ad acqua calda del centro storico di Radicondoli.

2. Il Comune è proprietario dell'impianto, fino al punto di consegna all'utente (valvola di adduzione all'impianto interno). Sono escluse dalla proprietà pubblica le tubazioni e l'impiantistica interna compresa la sottocentrale di utenza.

3. L'impianto è pertanto costituito da:

- un circuito chiuso in cui circola un fluido bifase;
- una centrale di scambio primaria;
- un circuito chiuso in cui circola acqua surriscaldata;
- due centrali di scambio secondarie ;
- rete urbana di distribuzione di acqua calda centro di Radicondoli;
- stacchi dalle dorsali, per gli allacciamenti di utenza;
- valvole di intercettazione tra il circuito di adduzione e le utenze;
- sistema di misurazione del calore .

4. L'energia termica (calore) fornita mediante la propria rete di teleriscaldamento è destinata prioritariamente al riscaldamento degli ambienti domestici e al riscaldamento dell'acqua calda sanitaria, in ogni caso nei limiti di potenzialità dell'impianto. Può essere anche utilizzata anche per usi di natura produttiva, turistica etc...nei limiti della potenzialità dell'impianto.

TITOLO I Degli Allacci

Art. 1 Della richiesta di allaccio

1. I punti di allacciamento di utenza, alla rete urbana, sono disponibili in un pozzetto posto in prossimità del fabbricato o al limite di proprietà. Nel pozzetto sono presenti le valvole di intercettazione ed un distributore con tappi di sicurezza, nonché una serie di condotti (i condotti e il distributore sono commisurati al numero di stacchi considerati per quel pozzetto) che collegano il pozzetto stesso con la parete esterna al fabbricato. I condotti sono stati disposti per agevolare il passaggio delle tubazioni di utenza.

2. Per accedere al servizio di teleriscaldamento l'utente sottoscriverà apposita richiesta di allaccio giuridicamente vincolante ai fini della sottoscrizione del futuro contratto di fornitura.

3. Il medesimo utente per poter utilizzare l'energia termica dovrà installare a proprie spese, una centralina di scambio termico e dovrà altresì provvedere alla sistemazione di due valvole di utenza nel pozzetto; di due tubazioni pre-isolate (andata e ritorno) sul fabbricato nella posizione più idonea per raggiungere la centralina di scambio e la centralina di scambio termico.

4. La richiesta di allacciamento dovrà essere presentata dal proprietario o dal conduttore dell'immobile purchè ad essa sia allegata la dichiarazione di assenso del proprietario/proprietari.

Nel caso di impianto centralizzato (condominiale e non) la richiesta dovrà essere sottoscritta da tutti i condomini ovvero da tutti gli utilizzatori.

Art. 2

Contributo una tantum

1. La Giunta municipale provvederà, con proprio atto e previa eventuale ed adeguata previsione nel Bilancio dell'Ente, a fissare un termine entro il quale i privati dovranno procedere a presentare la richiesta di cui all'art. 1.

2. Detta richiesta, che dovrà essere formulata utilizzando l'apposita modulistica fornita dal Comune, laddove presentata entro il termine previsto, varrà quale atto giuridicamente vincolante e porrà, in capo al privato, la precisa obbligazione di procedere alla sottoscrizione del futuro contratto di fornitura.

3. In tale ipotesi il privato che avrà presentato la richiesta nei termini, avrà diritto ad una agevolazione una tantum da parte del Comune teso ad alleviare le spese concernenti il costo di attivazione del servizio così come quantificato dall'Ente gestore che, verosimilmente, dovrebbe attestarsi all'interno di una forbice tra i €. 500,00 e i €. 1.200,00.

4. La misura del contributo sarà pari al 60% del costo di attivazione del servizio e non sarà comunque superiore ad €. 600,00.

5. All'atto della presentazione della richiesta dovrà altresì essere effettuato deposito cauzionale nella misura stabilita dalla Deliberazione di cui al comma 1 del presente articolo che, in ogni caso, non potrà essere superiore ad €. 250,00.

6. La somma versata a titolo di deposito cauzionale sarà restituita all'atto della stipula del contratto di fornitura.

7. In caso di cessione della proprietà dell'immobile, intervenuta prima della sottoscrizione del contratto di fornitura, sarà possibile richiedere il rimborso della somma versata a titolo di deposito cauzionale e recedere così dalla richiesta di allaccio. Il nuovo proprietario dell'immobile potrà in ogni caso fruire delle condizioni maturate in capo al precedente proprietario.

Art. 3

Allacciamenti – casi particolari –

1. Il calore viene somministrato attraverso la rete di condotte pubbliche, attraversate da acqua calda, che saranno collegate mediante valvole di intercettazione all'utente finale.

2. La valvola di intercettazione delimita di norma la proprietà degli impianti pubblici da quella del privato ed identifica il punto di consegna della fornitura, salvo diverse situazioni previste dall'Ente Gestore.

3. I locali per lo scambio termico e per le regolazioni di utenze di norma sono di proprietà privata ma dovranno essere disponibili ed accessibili per controlli di qualsiasi natura da parte del personale del Comune e dell'Ente Gestore.

4. Qualora ci fossero richieste al fine di installare impianti condominiali, si possono prendere in considerazione, prima della data di stesura delle tubazioni interessate dal progetto. Nel caso di richieste successive sarà necessario una verifica tecnica di fattibilità, con la quale saranno stimati i costi da sostenere per l'intervento.

5. Qualora ci fossero richieste al fine di installare impianti per utenze non previste dagli elaborati progettuali, le stesse, di norma, saranno prese in considerazione prima della stesura delle tubazioni stradali nel perimetro urbano interessato dal progetto.

Nel caso di richiesta successiva sarà invece sempre necessaria una verifica tecnica di fattibilità.

Art. 4

Impianti interni

1. Le installazioni interne private poste nella rete urbana di distribuzione hanno inizio immediatamente a valle delle valvole di intercettazione presenti in ogni pozzetto di utenza posto al limite di proprietà.

2. L'impianto interno privato dovrà essere dotato di sottostazione di scambio termico, secondo le specifiche allegate al presente regolamento.

3. Il Gestore garantirà nel circuito primario una quantità di energia termica sufficiente a garantirne il funzionamento.

4. L'utente è tenuto alla manutenzione della propria sottostazione di scambio termico e l'intero impianto privato, con esclusione dei rilevatori di misura (contatori).

5. L'Ente Gestore ha facoltà di inserire un limitatore di portata commisurato al volume da riscaldare.

6. I proprietari curano la posa degli impianti interni, gli ampliamenti, la manutenzione, nonché i successivi lavori ed interventi, affidandone l'esecuzione ad installatori qualificati, assumendone le conseguenti responsabilità. Dovranno sempre essere rispettate le norme di Legge o i Regolamenti vigenti e quelle suggerite dall'esperienza e dalla tecnica del particolare settore.

7. Il Comune e/o l'Ente Gestore si riservano sempre la facoltà di obbligare l'utente, con motivazione scritta, a provvedere, pena la sospensione della fornitura, a determinare modifiche alle installazioni poste in proprietà privata per la necessità di una giusta misura dei consumi oppure per motivi tecnici o di sicurezza.

8. Gli impianti privati saranno dotati di misuratori, posti a valle della valvola di intercettazione nella sottostazione termica il cui costo è a carico dell'utente, la manutenzione ed il corretto funzionamento potrà in qualsiasi momento essere verificato dal Gestore. I misuratori dovranno avere le specifiche tecniche richieste dal gestore e allegate al presente documento.

9. Al personale del Comune e dell'Ente Gestore devono essere permessi ed agevolati i controlli e le ispezioni alle installazioni interne, in qualsiasi momento, qualora valide motivazioni lo rendessero opportuno e/o necessario.

TITOLO II

Del Contratto di fornitura

Art. 5

Contratto di fornitura del calore

1. L'utente potrà stipulare il contratto di somministrazione, presso lo sportello energia del Comune o direttamente presso l'ente gestore.
2. Il costo di attivazione dovrà essere versato da parte dell'utente in favore dell'ente gestore/comune secondo le disposizioni vigenti all'atto della sottoscrizione è fatto salvo quanto previsto dall'art. 2.
3. Il costo di attivazione sarà comprensivo del diritto fisso a compensazione di tutte le spese contrattuali, una somma a titolo di deposito cauzionale, l'eventuale allaccio alla telelettura e l'attivazione del servizio, il cui importo sarà stabilito con apposito atto amministrativo.
4. Il costo di attivazione sarà soggetto ad eventuali aggiornamenti con cadenza minima annuale da parte dell'Amministrazione o gestore.
5. L'accoglimento della richiesta di allacciamento sarà subordinata alla compatibilità tecnico/funzionale con la rete esistente, la cui valutazione spetterà esclusivamente all'ente gestore.
6. Il Comune e l'ente gestore si riservano, prima di attivare la fornitura del calore, la facoltà di verificare la conformità dell'impianto privato e di rifiutare o sospendere la fornitura nei casi di difformità da quanto stabilito nel presente regolamento e alle norme tecniche di settore vigenti.
7. L'utente è custode delle apparecchiature e dei materiali che verranno collocati negli spazi e nei locali dei quali lo stesso è proprietario, comproprietario o di cui abbia disponibilità, pertanto ne è responsabile nei confronti del fornitore in caso di sottrazione, danneggiamento, manomissione.
8. L'utente, con la sottoscrizione del contratto, autorizza l'accesso degli addetti per operazioni di esercizio, manutenzione e verifica delle condizioni di sicurezza dalla fornitura. In tal senso, nello schema di contratto sarà prevista apposita clausola di accesso agli addetti per tali finalità.
9. Nel caso di condomini (costituiti e non) serviti da un unico punto di consegna, il contratto verrà sottoscritto da uno dei fruitori su delega scritta da parte degli altri utilizzatori, che comunque risponderanno in solido agli obblighi contrattuali.
10. Nel caso di utenti diversi dalle persone fisiche, il contratto verrà sottoscritto dal legale rappresentante.
11. Con la stipula del contratto, che regola i rapporti con l'ente gestore, l'utente si obbliga all'osservanza delle norme contenute nel presente regolamento.
12. Il contratto di utenza ha durata di un anno dalla data della sua conclusione ed è rinnovato tacitamente in assenza di disdetta, fatti salvi i casi di risoluzione previsti nel presente regolamento e nel contratto stesso.

13. Gli utenti che vendono o cedono a qualsiasi titolo, abbandonano o danno in locazione i locali da essi occupati ove si trovano le forniture attive devono darne sollecito avviso scritto all'ente gestore, facendo richiesta di chiusura o di subentro. Analogamente deve essere fatto ogni qualvolta vi sia un cambiamento della destinazione d'uso del locale.

14. Da parte sua l'ente gestore si impegna a porre ogni cura affinché la fornitura sia effettuata con la massima regolarità, pur non assumendo responsabilità per interruzioni del servizio ed eventuali danni conseguenti che dovessero verificarsi per cause non imputabili all'ente stesso.

15. In caso di deficienze di fornitura di energia, dovute a qualsiasi causa di forza maggiore, l'ente gestore potrà imporre congrue limitazioni ai consumi ed agli usi.

16. Interruzioni o limitazioni di fornitura per cause di forza maggiore, non collegate all'ente gestore, non danno alcun diritto all'utente di richiedere rifusioni di danni, rimborso di spese o risoluzione del contratto.

17. L'ente gestore, con l'impegno della fornitura, non assume alcuna responsabilità verso l'utente o terzi per i danni che eventualmente potessero derivare dal cattivo uso degli impianti interni.

18. Nel caso si verificasse l'interruzione della fornitura di calore, per cause dovute all'ente gestore (quali manutenzioni ordinarie, problemi tecnici, etc), per un periodo superiore a giorni 3 all'utente sarà riconosciuto il rimborso proporzionale calcolato in frazione di giorni.

19. L'utente è tenuto ad utilizzare il calore fornito esclusivamente per gli usi e nei locali indicati nel contratto di somministrazione e non può cederlo sotto qualsiasi forma a terzi. In caso di diverso utilizzo, non preventivamente autorizzato, il cliente è tenuto a pagare i consumi, fatta salva l'applicazione delle eventuali sanzioni penali e tributarie, oltre agli eventuali maggiori danni.

20. Eventuali diverse utilizzazioni del calore e del fluido dovranno essere preventivamente comunicate all'ente gestore e da esso autorizzate.

Art.6

Usi consentiti e periodo di funzionamento

1. Il calore fornito deve essere utilizzato prioritariamente per il riscaldamento degli ambienti e per la produzione di acqua calda igienico-sanitaria. Può essere utilizzato anche per scopi legati alle attività artigianali, agroalimentari e commerciali nei limiti della potenzialità dell'impianto.

2. È vietato il prelievo dell'acqua calda dal circuito della rete di teleriscaldamento, nonché qualsiasi uso difforme da quello dichiarato sul contratto di fornitura.

3. L'utente non può cedere calore a terzi o utilizzarlo per locali non indicati nel contratto di fornitura.

4. In caso di accertamenti di prelievo o di uso difforme, verrà immediatamente sospesa la fornitura e applicata la sanzione variabile tra € 25,00 e € 500,00, ai sensi dell'art. 7-bis del D.Lgs 267/00, salvo quantificazione di ulteriore danno stimato dall'UTC.

Art. 7

Pagamenti ritardati o non effettuati

1. L'utente è tenuto ad effettuare il pagamento della fattura entro la data di scadenza della fattura stessa, comunque non inferiore a 25 giorni dalla sua emissione e non superiore a 60 giorni. In caso di mancato pagamento o ritardo, saranno applicate le more pari al tasso ufficiale di riferimento determinato dalla Banca d'Italia, per il periodo di ritardo.
2. In caso di regolare o mancata lettura di funzionamento del contatore l'utente dovrà provvedere nel più breve tempo possibile alla sostituzione di questo e alla comunicazione dell'avvenuta sostituzione e dei nuovi codici del misuratore all'Ente gestore. In caso contrario l'Ente provvederà ad installare un proprio misuratore, il quale costo sarà addebitato all'utente. Durante tale periodo di mancato funzionamento dell'apparecchiatura di rilevamento dei consumi verrà calcolato un consumo basato sui consumi storici o in mancanza di essi sul valore medio in base alle caratteristiche dell'utenza.
3. Le fatture riporteranno l'indicazione di eventuali insoluti relativi alle precedenti fatture risultanti non pagate.
4. In caso di ritardo nel pagamento la fattura successiva sarà gravata di una indennità di mora calcolata sulla base dei giorni di effettivo ritardo e secondo il tasso di interesse legale maggiorato di 5 (cinque) punti.
5. In caso di morosità, dopo 30 giorni dalla scadenza del pagamento l'ente gestore invierà sollecito inoltrato con raccomandata A/R.
6. Qualora l'utente non provveda, entro ulteriori 30 giorni dal ricevimento del sollecito, al pagamento delle somme dovute comprensivi degli interessi di mora e maggiorato di una sanzione variabile tra € 25,00 e € 500,00, ai sensi del D.Lgs 267/00 e s.m.i., applicata dal Comune. L'ente gestore provvederà alla riscossione coattiva del credito secondo le norme della riscossione delle entrate patrimoniali dello stato ed unilateralmente provvederà alla disattivazione del servizio e risoluzione del contratto con l'utente.
7. La fornitura potrà essere riattivata solo dopo la regolarizzazione della pendenza ed eventuali spese accessorie, mediante richiesta scritta all'ente gestore. Il servizio sarà riattivato solo dopo all'avvenuto pagamento di quanto dovuto, come indicato al precedente comma 6, e comporterà il pagamento delle spese di riattivazione pari a quelle relative all'attivazione di un nuovo contratto, esclusi eventuali oneri e imposte che possono essere richiesti dalla normativa vigente.
8. Il gestore ha la facoltà di risolvere il contratto di diritto, ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile, per motivi tecnici o di sicurezza e negli altri casi indicati nel presente regolamento.
9. In caso di ritardi di pagamento per cause non imputabili all'utente, quali ritardato invio delle fatturazioni, la fattura successiva non sarà gravata da indennità di mora.
10. Nei casi non previsti dal presente articolo trova applicazione la legge n. 689/81 e s.m.i.

Art. 8 Penalità

1. In caso di accertato falso in dichiarazioni o autocertificazioni rilasciate dall'utente in fase di stipula di contratto e/o successivamente, o di frode da esso compiuta, si procederà secondo quanto previsto dalle vigenti norme di legge.
2. All'UTC è affidato l'incarico di controllare il rispetto delle norme contenute nel presente regolamento: qualora si rilevasse comportamenti non conformi, con esclusione di quelli rientranti nel primo comma, si provvederà, esaminato il caso e sentito l'utente interessato, ad applicare la sanzione variabile tra € 25,00 e € 500,00, ai sensi del D.Lgs 267/00 e s.m.i., e salvo quantificazione di ulteriore danno stimato dall'UTC.
3. I costi necessari per far fronte ad eventuali danni o manomissioni dei misuratori imputabili all'utente, saranno determinati dall'UTC oltre all'applicazione della sanzione amministrativa, ai sensi del D.Lgs 267/00 e s.m.i..
4. Nei casi non previsti dal presente articolo trova applicazione al legge n. 689/81 e s.m.i.

Art. 9 Comunicazioni e reclami

1. Per qualsiasi comunicazione, domanda o reclamo l'utente deve rivolgersi all'ente gestore.
2. Eventuali reclami o contestazioni non danno diritto all'utente di differire o sospendere il pagamento suddetto.

Art. 10 Imposte e tasse

1. Qualunque imposta e tassa di qualsiasi natura, presente o futura, da applicarsi alla fornitura di calore, sarà ad esclusivo carico dell'utente.

TITOLO III

Delle tariffe

Art. 11 Contabilizzazione e tariffe di vendita

1. Le tariffe, in ossequio alla presente disciplina generale per la fruizione del servizio di cui trattasi (art. 42 c. 2 lettera f del D.Lgs 267/2000) sono determinate nel rispetto di quanto previsto dall'art. 117 del D.Lgs 267/2000, con Deliberazione della Giunta Comunale e saranno deliberate ogni anno durante la sessione di bilancio di previsione, ai sensi dell'art. 172 comma 1 lettera e) del D.Lgs. 267/00.

2. L'energia termica ad uso di riscaldamento e di produzione di acqua igienico-sanitaria sarà contabilizzata a misura, in kWh (chilowattora termico)e/o con il metodo forfettario sulla base del volume termico da riscaldare:

a. contabilizzazione su misura:

Il consumo di energia in KWH (chilowattora termico) sarà contabilizzato da apposito contatore che dovrà avere le caratteristiche descritte nell'allegato.

b. contabilizzazione a forfait:

Si applica una tariffa annua per ogni metro cubo di volume riscaldato.

Ai fini della determinazione dell'importo dovuto si farà riferimento alla cubatura dell'unità immobiliare da riscaldare, che l'utente autocertificherà al momento della stipula del contratto e che l'Ente Gestore potrà in ogni momento verificare il contraddittorio con l'utente. Per volume riscaldato si intende il volume netto dell'intera unità immobiliare. Il volume dei vani scale interni del fabbricato, ma esterni alle unità immobiliari non muniti di punti radianti, non viene contabilizzato.

3. La tariffa sarà determinata sulla base di:

-corrispondenza tra costi e ricavi in modo da assicurare la integrale copertura dei costi, ivi compresi gli oneri di ammortamento tecnico-finanziario;

-equilibrato rapporto tra i finanziamenti raccolti ed il capitale investito;

-entità dei costi di gestione delle opere, tenendo conto anche degli investimenti e della qualità del servizio;

-adeguatezza della remunerazione del capitale investito, coerente con le prevalenti condizioni di mercato;

4. Il consumo di energia termica per ciascuna utenza sarà misurato mediante i contatori interni alle sottostazione private forniti al gestore per la contabilizzazione.

5. La tariffa sarà determinata sulla base dei:

costi di gestione

- manutenzione;
- gestione;
- personale;
- mezzi;
-

costi energetici

- geotermico
- elettrico
-

ricavi

- tariffa;
- certificati bianchi (eventuali).

6. La tariffa verrà determinata ogni anno con atto di Giunta Comunale, anche in base alla variazione dell'indice ISTAT annuale.

7. Il pagamento della fornitura avverrà mediante emissione di fattura da parte dell'ente gestore da effettuarsi entro la data indicata nella fattura stessa.

8. Il Comune e l'ente gestore, inoltre, provvederanno alla lettura dei contatori a campione per verificare la rispondenza di quanto pagato in fattura rispetto al consumo effettivo dell'utente.

9. È facoltà del singolo utente comunicare il proprio consumo in caso di non corrispondenza tra il consumo effettivo e quanto fatturato.

Art. 12

Variazione delle tariffe all'utenza

1. La Giunta Comunale, ai sensi dell'art. 172 comma 1 lettera e) del D.Lgs 267/00 e s.m.i., provvederà annualmente con proprio atto a stabilire l'importo della tariffa.

2. L'Amministrazione si riserva la facoltà di modificare le tariffe e le disposizioni del presente regolamento, ai sensi dell'art. 117 c.2 del D.Lgs 526/2000, dandone comunicazione all'utenza tramite pubblicazione all'albo pretorio online e altre adeguate forme di pubblicità. Trascorsi 30 gg dalla pubblicazione, senza che siano pervenute istanze di recesso, le modifiche si intendono accolte da parte degli utenti.

3. La variazione percentuale dei costi di esercizio comporta la modifica in egual misura della tariffa applicata all'utenza. La variazione sarà determinata sulla base dei valori riportati nella tabella relativa al 1° semestre di ogni anno edita dal Provveditorato Regionale per le Opere Pubbliche per la Toscana, per quanto attiene la manutenzione (materiale e mano d'opera) e dei valori di prezzo al 30 giugno d'ogni anno dell'energia elettrica e dell'energia geotermica.

4. I parametri per l'aggiornamento delle tariffe sono riferiti alle variazioni delle voci che compongono la tariffa, di cui all'art. 8 comma 6.

Disposizioni finali

Art. 13

Applicabilità del diritto comune

Per quanto non previsto nel presente Regolamento sono applicabili le norme, le disposizioni e gli usi vigenti.

Art. 14

Trattamento dei dati

1. Ai sensi del D.Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e s.m.i. - codice in materia di protezione dei dati personali – il trattamento dei dati personali dei soggetti richiedenti sarà finalizzato esclusivamente per gli obblighi di legge ai fini delle registrazioni contrattuali e delle contabilizzazioni.

2. I dati potranno essere comunicati o portati a conoscenza di responsabili od incaricati o di dipendenti coinvolti a vario titolo con la procedura in oggetto, ai richiedenti sono riconosciuti i diritti di cui all'art. 7 del D.Lgs n. 196/2003.

3. Il Responsabile del trattamento dei dati è individuato nella figura del Responsabile dell'UTC.

Art. 15

Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore all'esecutività della relativa Deliberazione Consiliare d'approvazione.